



# COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 (Provincia dell'Aquila)

*Area Economico Finanziaria e Tributi*

Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

Codice Fiscale e P.I. 00096510664 <http://www.comune.montereale.it>

## SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2021  
(artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000).  
Relazione tecnico-finanziaria

---

## Il Responsabile del Servizio Finanziario

### 1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e del rendiconto 2020

Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 11 in data 13/05/2021

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 in data 08/07/2021 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 3.374.037,60 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2021 (h):		-
<b>Parte accantonata</b> <sup>(3)</sup>		505.198,94
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 <sup>(4)</sup>		485.198,94
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>		
Fondo anticipazioni liquidità		-
Fondo perdite società partecipate		-
Fondo contenzioso		
Altri accantonamenti		20.000,00
<b>Totale parte accantonata (i)</b>	<b>-</b>	<b>505.198,94</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		126.970,19
Vincoli derivanti da trasferimenti		96.083,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		11.428,79
<b>Totale parte vincolata (l)</b>	<b>-</b>	<b>234.481,98</b>
<b>Totale parte destinata agli investimenti (m)</b>		<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)</b>	<b>-</b>	<b>2.634.356,68</b>

Si evidenzia che, per errore di trascrizione, nella deliberazione n. 20 del 08/07/2021, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio 2020, in corrispondenza del rigo riferito alla parte disponibile dell'avanzo di amministrazione è stato riportato l'importo di € 2.634.366,68 in luogo di € 2.634.356,68 .

Si invita il Consiglio Comunale a prendere atto di tale correzione, validando l'importo di € 2.634.356,68 quale quota dell'avanzo di amministrazione disponibile, riportato altresì nella relazione del revisore dei conti.

### 2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti,

secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

L'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:

- attribuisce agli enti locali, anche per il 2021, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;

- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

L'art. 187 TUEL dispone:

*“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....*

*2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:*

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

*3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193”.*

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

## 2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *"821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: *"(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";*

## 3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

## 4) Le verifiche interne

Con nota prot. n. 8267 in data 20/07/2021 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- a) segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- b) segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;

- c) verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- d) verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

#### 4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2021 sono stati ripresi dal rendiconto 2020, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto Giunta comunale n.47/2021) e risultano così composti:

<b>Titolo</b>	<b>Residui attivi</b>	<b>Titolo</b>	<b>Residui passivi</b>
Titolo I	€. 757.166,83	Titolo I	€. 1.196.636,76
Titolo II	€.123.212,46	Titolo II	€.10.614.283,96
Titolo III	€. 810.924,22	Titolo III	€. //
Titolo IV	€.6.202.888,36	Titolo IV	€. //
Titolo V	€. //	Titolo V	€. //
Titolo VI	€. 104.066,26	Titolo VII	€. 250.531,13
Titolo VII	€. //		
Titolo IX	€. 25.299,68		
<b>TOTALE</b>	<b>€. 8.023.557,81</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€. 12.061.451,85</b>

#### 4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta *rispettato*.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione a oggi sono emerse situazioni e/o sono intervenute norme che meritano di essere analizzate singolarmente:

**a) Gestione corrente:** per quanto riguarda la gestione corrente, si rileva qualche maggiore entrata e maggiore e minore spesa corrente riguardanti spese di funzionamento e gestione dell'Ente, nonché nuove entrate e uscite relative a spese d'investimento finanziate con applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile.

#### IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto l'abolizione della TASI sull'abitazione principale nonché l'introduzione di agevolazioni IMU sui comodati gratuiti, gli alloggi a canone concordato, nonché modificato la disciplina di esenzione per i terreni agricoli. Gli effetti sul gettito di tali tributi sono stati tenuti in considerazione nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale.

Il contributo compensativo IMU-TASI è un fondo istituito a partire dal 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013, per ristorare i comuni interessati dalla perdita di gettito conseguente all'introduzione della Tasi in sostituzione dell'Imu. Si tratta di quei comuni le cui previgenti aliquote Tasi non consentivano l'integrale applicazione dell'incremento a compensazione della perdita di gettito Imu sull'abitazione principale.

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 13.846,24, ad oggi non utilizzato e ritenuto sufficiente per far fronte alle necessità impreviste.

**b) Gestione in conto capitale:** per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base alla quale vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio.

#### 4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 27.07.2021 ammonta a €. 7.120.658,13 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2021	€. 7.541.881,63
Pagamenti	€. 3.460.620,65
Riscossioni	€. 3.039.397,15
Fondo cassa al 27/07/2021	€. 7.120.658,13

L'ente *non fa ricorso* all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- a) gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

#### **4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3<sup>1</sup> ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

#### **Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione**

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 485.198,94, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle pertinenti entrate.

---

<sup>1</sup> Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. 

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

## **Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione**

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce dell'art. 1, cc. 79-80, Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), è stata prevista la possibilità che:

*“79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

*80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.”*

Il comma 79 consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'art. 1, c. 859, lett. a) e b), della stessa legge di bilancio la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%.

Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti.

Il suddetto comma 854 ha spostato al 2021 l'applicazione dell'intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), la quale dipende dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Pertanto, a partire dall'esercizio 2021 gli enti calcolano gli indicatori sulla base delle informazioni registrate nella PCC.

Il comma 80 valorizza ulteriormente il nuovo approccio che a partire dall'esercizio finanziario 2020, anche in fase previsionale, può essere assunto in materia di accantonamenti FCDE, alla luce dei nuovi schemi di verifica degli equilibri di bilancio approvati in sede Arconet, i quali valorizzano in modo più esplicito le riscossioni in conto residui che normalmente si registrano nel corso dell'anno.

Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto accoglie la posizione tecnica tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un accantonamento eccessivo rispetto all'ordinaria tenuta degli equilibri di bilancio.

Il comma 80 si inserisce opportunamente nel novero delle nuove regole sommariamente richiamate, autorizzando l'Ente in corso d'anno – sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del revisore dei conti – ad approvare variazioni di bilancio espansive anche in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale prevista dalla legge n. 160/2019.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 159.725,00.

- è possibile ridurre la percentuale di accantonamento al FCDE, qualora la percentuale di riscossione registrata in corso di esercizio, parametrata al maggiore tra gli importi stanziati/accertati, risulti maggiore rispetto a quella utilizzata in fase di previsione.

Conseguentemente il FCDE da stanziare nel bilancio di previsione assestato, sulla base dell'andamento della gestione, risulta il seguente:

#### **4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL) <sup>2</sup>**

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili non hanno evidenziato l'esistenza di debiti fuori bilancio .

---

<sup>2</sup> Se ricorre il caso.

Le variazioni sono così riassunte:

TITOLO	ANNUALITA' 2021 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZION I +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	76.738,99		76.738,99
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	53.211,00		53.211,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	64.354,00	274.241,00	338.595,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.551.415,68		1.551.415,68
2	Trasferimenti correnti	2.394.225,00	111.186,00	2.505.411,00
3	Entrate extratributarie	327.500,00	- 10.500,00	317.000,00
4	Entrate in conto capitale	13.551.440,00	32.000,00	13.583.440,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti	150.000,00		150.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	993.000,00		993.000,00
	<b>Totale</b>	<b>18.967.580,68</b>	<b>132.686,00</b>	<b>19.100.266,68</b>
	<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>19.161.884,67</b>	<b>406.927,00</b>	<b>19.568.811,67</b>

	Disavanzo di amministrazione			-
1	Spese correnti	4.272.379,67	124.927,00	4.397.306,67
2	Spese in conto capitale	13.819.005,00	282.000,00	14.101.005,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie			-
4	Rimborso di prestiti	77.500,00		77.500,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere			-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	993.000,00		993.000,00
	<b>Totale generale delle spese</b>	<b>19.161.884,67</b>	<b>406.927,00</b>	<b>19.568.811,67</b>

2021	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	
Avanzo di amministrazione	
<b>TOTALE POSITIVI</b>	0,00
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	
Maggiore FPV spesa (programmi)	
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	0,00
2022	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	
Avanzo di amministrazione	
<b>TOTALE POSITIVI</b>	0,00
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	
Maggiore FPV spesa (programmi)	
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	0,00
2023	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	
Avanzo di amministrazione	
<b>TOTALE POSITIVI</b>	0,00
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	
Maggiore FPV spesa (programmi)	
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	0,00

Nella variazione apportata al bilancio di previsione 2021, sono assicurati gli equilibri richiesti dall'art.162, c. 6, TUEL , come risultante dai prospetti allegati

#### 4.1) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2020 pari a €. 3.374.037,60, è stato applicato al bilancio di previsione per un importo complessivo di €. 338.595,00 di cui € 274.241,00 applicato con la variazione di cui al provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio per i seguenti interventi:

- a) € 250.00,00 per il finanziamento di spese di investimento finalizzate al completamento di impianti di pubblica illuminazione e manutenzione stradale:
- b) € 24.241,00 destinati alle spese correnti a copertura delle agevolazioni covid applicate alle utenze non domestiche sul ruolo TARI 2021.

Le risultanze finali dell'avanzo di amministrazione applicato sono di seguito riportate:

<b>Fondi</b>	<b>Importo iniziale</b>	<b>Importo applicato</b>	<b>Importo disponibile</b>
Accantonati	505.198,94		505.198,94
Vincolati	234.481,98	24.241,00	210.240,98
Destinati			
Liberi	2.634.356,68	314.354,00	2.320.002,68
<b>TOTALE</b>	<b>3.374.037,60</b>	<b>338.595,00</b>	<b>3.035.442,60</b>

Il comma 3-bis dell'articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000 consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

Montereale, lì 27 luglio 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Alessandra Sevi